



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it PEC: bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

Contratto n.16/2022

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
EX ART. 2222 C.C.**

Tra

ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO, Codice Fiscale/P.IVA 90019150177,
indirizzo PEC: bsic87000g@pec.istruzione.it, con sede in 25048 Via Morino n. 5
25048 EDOLO(BS), in persona del Dirigente Scolastico *p.t.* Prof.ssa Giacomina
Andreoli,

di seguito denominato "Il Committente"

e

AUSILIO PRIULI,

di seguito denominato "il prestatore d'opera o prestatore"

di seguito congiuntamente denominati le "Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1. Oggetto del contratto

- 1 Con il presente contratto il Committente affida al prestatore, che accetta, la realizzazione dell'opera come descritta all'art. 2.
- 2 Il Prestatore si assume integralmente il rischio del compimento del servizio, impegnandosi a organizzare, eseguire e curare la sua realizzazione in totale autonomia, con organizzazione e mezzi propri nonché a garantire i migliori standard tecnico-qualitativi, nel rispetto di quanto previsto alle clausole seguenti.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it PEC: bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

ART. 2. Descrizione del servizio

- 1 L'opera consisterà in una prestazione professionale di natura intellettuale, avente ad oggetto attività didattica come guida presso il Museo Didattico di Capo di Ponte.
- 2 Tale attività sarà resa in favore degli studenti della scuola primaria di Monno in data 28 Aprile 2022.
- 3 Inoltre, il Prestatore dovrà svolgere a favore del Committente tutte le attività necessarie e/o strumentali al compimento del servizio, anche ove non espressamente menzionate nel Contratto.

ART. 3. Modalità di esecuzione del servizio

- 1 Il prestatore eseguirà il servizio a regola d'arte, con la professionalità, la diligenza e la perizia richieste.
- 2 Il Prestatore impiegherà per l'esecuzione del servizio solo strumenti e attrezzature di cui abbia la legittima disponibilità, e comunque conformi alle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, rimanendo a suo esclusivo carico ogni spesa relativa al loro acquisto, riparazione o sostituzione, per tutta la durata del Contratto.
- 3 Se per l'esecuzione del servizio il Prestatore dovesse utilizzare propri dipendenti o collaboratori, questi dovranno essere dotati di tutti i mezzi necessari per lo svolgimento delle attività richieste o previsti da disposizioni di legge o regolamentari.
- 4 In caso di difficoltà nell'esecuzione del servizio, il Prestatore dovrà darne notizia al Committente senza ritardo e intraprendere tutte le iniziative necessarie e opportune al fine di evitare o limitare i pregiudizi che potrebbero derivarne al Committente. Restano in ogni caso salvi gli ulteriori diritti e rimedi previsti a favore del Committente in caso di inadempimento.

ART. 4. Corrispettivo e termini di pagamento



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRESIVO DI EDOLO**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it PEC: bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

- 1 Il Committente si impegna a pagare al Prestatore a titolo di corrispettivo per la realizzazione del servizio **la somma onnicomprensiva di € 261,00.**
- 2 Il pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale da parte del Prestatore.
- 3 Le parti danno atto che il prestatore d'opera è unica persona legalmente autorizzata a riscuotere il compenso e rilasciare quietanza a favore dell'amministrazione pubblica.
- 4 In caso di ritardo nel pagamento superiore a 60 giorni di calendario saranno dovuti al Prestatore interessi di mora decorrenti dal 61° giorno di ritardo, senza necessità di alcuna comunicazione.
- 5 Il Corrispettivo è onnicomprensivo e include, tra gli altri, il compenso per tutte le spese necessarie e opportune per il compimento del servizio, comprese quelle relative a viaggi, vitto e alloggio, nonché ai compensi per collaboratori del Prestatore eventualmente impiegati per la realizzazione del servizio, contributi previdenziali e assistenziali, costi per i materiali, costi assicurativi, imposte di bollo e tributi di qualsiasi natura. Ogni ulteriore costo per la realizzazione del servizio non espressamente indicato nel Contratto sarà a carico esclusivo del Prestatore.

ART. 5. Consegna, verifica e accettazione del servizio

- 1 Il Prestatore si obbliga a completare il servizio, entro e non oltre il termine del 28 aprile 2022. Tale termine deve ritenersi essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., con la conseguenza che: il mancato adempimento della prestazione (anche parziale) entro quella data determinerà la risoluzione del contratto *ope legis*, fatto salvo il diritto del committente ad esigere ugualmente la prestazione ai sensi del c.1 dell'art. 1457 c.c.

ART. 6. Garanzia per difformità e vizi



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161

Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177

Codice Univoco: UF1EK9

e-mail: bsic87000g@istruzione.it PEC: bsic87000g@pec.istruzione.it

sito web: www.icedolo.edu.it

- 1 Trattandosi di prestazione d'opera intellettuale il Prestatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi della cosa ai sensi dell'art. 1497 e ss. c.c., norma ritenuta analogicamente applicabile alla fattispecie in questione in virtù della natura immateriale dell'oggetto della prestazione.
- 2 Egli è dunque obbligato a eseguire il servizio secondo un adeguato standard di qualità, garantendone del pari la conformità rispetto a quanto promesso (garanzia contro la fattispecie c.d. *aliud pro alio*).

ART. 7. Dichiarazioni e garanzie

- 1 Il Prestatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio nei confronti del Committente.
- 2 Il Prestatore dichiara e garantisce espressamente quanto segue, sollevando (e rivalendo nel caso) l'istituto da ogni responsabilità conseguente a falsa dichiarazione:
 - di non trovarsi in procedura di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in altra situazione equivalente e di non essere soggetto a procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, di non trovarsi in stato di insolvenza o sospensione dell'attività o altre circostanze che possano pregiudicarne la solvibilità o ostacolare lo svolgimento regolare dell'attività;
 - di aver considerato e compreso le attività richieste per il compimento del servizio, i rischi e i costi correlati e di aver ritenuto conveniente e remunerativo il Corrispettivo;
 - di svolgere la propria attività in via professionale e abituale con coordinazione del lavoro e impiego di mezzi;
 - di disporre dello specifico know-how, delle conoscenze e delle capacità tecniche nonché di tutte le risorse finanziarie e organizzative necessarie a garantire la puntuale ed esatta



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it PEC: bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

esecuzione del servizio, anche in considerazione della sua complessità;

- di disporre di tutte le autorizzazioni, i permessi e le licenze previste da disposizioni di legge e regolamentari per l'esecuzione del Contratto;
- Di non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n.50/2016;
- Di non essere attualmente sottoposto alla pena accessoria di cui all'art. 32 *ter* c.p.

3 Le dichiarazioni e garanzie di cui al punto precedente sono elemento essenziale del Contratto senza le quali il Committente non si sarebbe determinato alla sottoscrizione dello stesso.

ART. 8. Limitazione di responsabilità

- 1 Il Committente esonera il Prestatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti, sia con riferimento al danno emergente sia al lucro cessante, conseguenti all'esecuzione del Contratto, salvo quelli imputabili per dolo o colpa grave al Prestatore, a suoi dipendenti o collaboratori.
- 2 Il Committente esonera il Prestatore da ogni responsabilità derivante da disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni derivanti da cause non imputabili al Prestatore, quali caso fortuito, forza maggiore (incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, ecc.) e altri eventi di difficile o impossibile previsione che impediscano, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto.

ART. 9. Salute e sicurezza sul lavoro

- 1 Le parti danno atto che i diritti e gli obblighi nascenti dal presente accordo sono annoverabili tra quelli tipici del contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222 c.c. e che pertanto il sotteso assetto di interessi costituisce



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it PEC: bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

una particolare fattispecie di contratto di lavoro autonomo per il quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2087 c.c.

- 2 Del pari le parti dichiarano che non troverà applicazione l'art 26 del D.Lgs. n.81/2008 in quanto il prestatore eseguirà l'opera in locali propri o comunque diversi da quelli rispetto ai quali il committente vanta una disponibilità giuridica.

ART. 1. Obblighi di riservatezza

- 1 Fatti salvi gli obblighi di legge, il Prestatore si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o in funzione della negoziazione, sottoscrizione o esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati o informazioni di carattere tecnico, tecnologico, strategico, finanziario, commerciale comunque inerente all'attività e all'organizzazione del Committente. In particolare, il Prestatore riconosce la natura confidenziale delle informazioni, delle metodologie operative e gestionali, dei prodotti e dei processi produttivi, dei piani strategici ed economico-finanziari, dei nominativi dei consulenti, dei clienti e dei fornitori del Committente, dei documenti e degli strumenti, anche elettronici, del Committente di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'attività di cui al Contratto e riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla utilizzazione di tali informazioni è di esclusiva proprietà del Committente.
- 2 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola resteranno in vigore per tutta la durata del rapporto.
- 3 In caso di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, il Prestatore si impegna a restituire al Committente, entro 15



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it PEC: bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

giorni dalla cessazione, tutto il materiale, in forma cartacea o digitale, di pertinenza del Committente di cui sia venuto in possesso nell'esecuzione dell'incarico, con l'impegno di non conservarne copia.

- 4 Il Prestatore, ai sensi dell'art. 1381 c.c., garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra da parte di tutti i soggetti che verranno a conoscenza delle informazioni riservate nell'esecuzione del Contratto (ivi inclusi i propri dipendenti, collaboratori o terzi operanti per conto del Prestatore a qualsiasi titolo).

ART. 2. Cessione del Contratto

- 1 Il Prestatore non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso a soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. Il subappalto a terzi non è consentito.
- 2 Il Committente non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso a terzi.

ART. 3. Clausola risolutiva espressa

- 1 Il Committente avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nell'ipotesi in cui il Prestatore violi anche uno soltanto degli obblighi: Modalità di esecuzione del servizio; Dichiarazioni e garanzie; Obblighi di riservatezza; Cessione del Contratto.
- 2 Parimenti, il Prestatore avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nell'ipotesi in cui il Committente violi anche uno soltanto degli obblighi: Cessione del Contratto e qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente si sia protratto per oltre 30 giorni rispetto al termine pattuito.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it PEC: bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

- 3 La risoluzione si verifica di diritto con l'invio di una comunicazione alla parte destinataria, nella quale la parte mittente dichiara di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 4. Recesso

- 1 Ai sensi dell'art. 2227 c.c., il Committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera, purché tenga indenne il Prestatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

ART. 5. Recapiti

- 1 Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto con raccomandata con A/R, e-mail o a mezzo PEC, ai seguenti recapiti:
- Per il Committente:
 - Indirizzo: Via Morino n. 5 25048 EDOLO (BS)
 - Posta Elettronica: bsic87000g@istruzione.it
 - Posta Elettronica Certificata: bsic87000g@pec.istruzione.it
 - Per il Prestatore:
 - Indirizzo: in via Pieve San Siro 4, 25044 Capo di Ponte (BS)
 - Posta Elettronica: museocapodiponte@libero.it
- 2 Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata dalle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.
- 3 Le Parti esplicitamente concordano che qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo che per atto scritto.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it PEC: bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

ART. 6. Foro esclusivo

- 1 Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà rimessa alla competenza territoriale esclusiva del Foro del Brescia, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.

Letto, approvato e sottoscritto in Edolo (BS), 26/04/2022

Il Committente

Il Prestatore

Per approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle seguenti clausole: Modalità di esecuzione del servizio, Variazioni al progetto e verifiche, Corrispettivo e termini di pagamento, Rimborso spese, Consegna, verifica e accettazione del servizio, Garanzia per difformità e vizi, Dichiarazioni e garanzie, Limitazione di responsabilità, Diritti di Proprietà Intellettuale, Obblighi di riservatezza, Cessione del Contratto, Clausola risolutiva espressa, Recesso, Foro esclusivo.

Il Committente

Il Prestatore